

D.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7119**Definizione dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Vista la Direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Visto il Decreto 27 marzo 2019 n. 4156 Definizione della zona delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Visti i risultati dei monitoraggi territoriali condotti dal SFR che hanno accertato la presenza di *Aromia bungii* nei comuni di Vituone, Sedriano e Bareggio in provincia di Milano;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare o contenere la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura presenti sul territorio regionale;

Considerato che

- il focolaio di *Aromia bungii* è stato riscontrato nel 2013;
- la capacità di diffusione e la presenza del coleottero è limitata;
- non sono presenti nella zona infestata in cui è stata rinvenuta *Aromia bungii* vivai che producono piante ospiti, né impianti specializzati per la produzione di prunoidee;
- le piante infestate appartengono esclusivamente al verde privato;
- l'applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione risulterebbe estremamente impattante dal punto di vista sociale in quanto avrebbe come conseguenza l'abbattimento di un numero elevato di piante asintomatiche appartenenti quasi esclusivamente al verde privato;

Ritenuto pertanto a seguito di una attenta valutazione del rischio fitosanitario, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 di passare dallo stato di eradicazione dichiarato con il decreto 27 marzo 2019 n. 4156 allo stato di contenimento per la lotta contro *Aromia bungii* e pertanto di istituire un'area delimitata costituita da:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutti i vegetali notoriamente infestati, che presentano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione o che possono essere o essere stati contaminati o infestati dall'organismo nocivo in questione;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 4 km al di là del confine della zona infestata;
- così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di applicare le misure fitosanitarie di contenimento previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii*;

Ritenuto inoltre:

- al fine di rafforzare le misure di lotta ad *Aromia bungii* di prevedere che nell'area delimitata di cui all'allegato 1 è

facoltà del Servizio fitosanitario regionale, estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;

- sostituire il decreto 27 marzo 2019 n. 4156 Definizione della zona delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità organizzativa «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche» individuate dalla d.g.r. XI/1315 del 25 febbraio 2019;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

DECRETA

1. di definire l'area delimitata per la lotta contro *Aromia bungii*, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente:

- a. una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutti i vegetali notoriamente infestati, che presentano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione o che possono essere o essere stati contaminati o infestati dall'organismo nocivo in questione;
- b. una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 4 km al di là del confine della zona infestata;

2. di dichiarare lo status fitosanitario di contenimento per l'area delimitata di cui al punto precedente;

3. di applicare le misure fitosanitarie di contenimento previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018;

4. di prevedere che, al fine di rafforzare le misure di lotta ad *Aromia bungii* nell'area delimitata di cui all'allegato 1, è facoltà del Servizio fitosanitario regionale estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;

5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali della zona delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Aromia bungii*;

6. di prevedere che contestualmente all'emanazione del presente atto viene abrogato il decreto 27 marzo 2019 n. 4156 Definizione della zona delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Allegato 1




Servizio Fitosanitario
 Area delimitata di
 Aroma bungii
 Provincia di Milano

Legenda

distance

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- Limiti comunali



1:65.000

